



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 117 del 24/05/2021

Disposizioni regionali per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale

Firmato da: Maria Muscara'



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

"Disposizioni regionali per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale"

A firma dei Consiglieri

Maria Muscarà

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Gennaro Saiello



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione Descrittiva

Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione in Regione Campania alle previsioni contenute all'art. 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 secondo cui "Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione"

Le criticità ambientali che interessano le diverse matrici aria, suolo e acque in numerose aree del territorio campano richiedono un intervento da parte della Regione in grado di offrire una risposta adeguata e coordinata alle popolazioni esposte ad un rischio elevato e ai potenziali effetti dannosi sulla propria salute che ancora oggi non si sentono sufficientemente tutelate e subiscono gli effetti di una frammentazione delle competenze dei vari enti preposti alla tutela ambientale. Tale strumento permette di adottare misure specifiche rivolte a quelle porzioni di territorio in cui, sebbene le condizioni ambientali non abbiano ancora prodotto danni direttamente attribuibili in base al nesso causale, la presenza di plurimi "fattori di pressione" rappresenta un indice elevato di rischio su cui intervenire attraverso misure di risanamento.

Per ciascuna area ad elevato rischio di crisi ambientale individuata, la Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali interessati e in collaborazione con i soggetti competenti, definisce, un Piano di risanamento teso ad individuare le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio per il ripristino ambientale e ne cura l'attuazione.

Il Piano coordina l'azione di tutti i soggetti competenti territorialmente interessati con l'obiettivo di:

- mitigare o annullare il rischio, individuando gli interventi da realizzare nel tempo stabilito e le risorse per l'attuazione degli stessi;
- impedire la realizzazione di interventi che potrebbero generare ulteriori fattori di pressione;
- adeguare gli strumenti vigenti alle prioritarie esigenze di salvaguardia della salute e dell'ambiente;
- effettuare un'analisi dello stato epidemiologico della popolazione;
- monitorare gli effetti dell'attuazione delle misure.

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7, si provvede mediante l'incremento dello stanziamento di risorse nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" con l'istituzione di un apposito Fondo denominato "Interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale", pari ad euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, e la corrispondente riduzione del medesimo importo a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per le medesime annualità alla Missione 20, Programma 01, titolo 1.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 si provvede mediante l'iscrizione alla missione 09, Programma 02, titolo 1, del capitolo di spesa denominata: "Spese per le attività di ARPAC connesse al monitoraggio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale" alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022, 2023 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale, a valere sulle medesime annualità, alla Missione 20, Programma 01, titolo 1.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse già assegnate agli enti interessati per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge e quelle derivanti dalle assegnazioni statali relative al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione dell'inquinamento. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio regionale.

Indice

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 2 (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)
- Art. 3 (Piano di risanamento)
- Art. 4 (Indagine epidemiologica)
- Art. 5 (Divieti)
- Art. 6 (Norme urbanistiche)
- Art. 7 (Monitoraggio)
- Art. 8 (Norma finanziaria)
- Art. 9 (Entrata in vigore)

Art.1
(Oggetto e finalità)

1. Per garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva sanciti dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché della normativa statale e dei relativi standard di tutela uniformi, la presente legge disciplina l'individuazione da parte della Regione Campania delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e l'adozione di appositi piani di risanamento per l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale.

Art. 2
(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Si definiscono "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" le porzioni di territorio e i tratti marittimi ad esse prospicienti, caratterizzati dalla presenza di uno o più fattori di pressione ambientale che generano gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo e un rischio



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

per l'ambiente e la popolazione, in considerazione della presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- a) elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidente rilevante, di industrie insalubri di cui al DM 5/09/1994 e s.m.i e di impianti soggetti a Valutazione d'impatto ambientale, a Verifica di Assoggettabilità a VIA, o Autorizzazione integrata Ambientale regionale o statale;
 - b) stato di inquinamento dei corpi idrici superficiali con qualità scarsa, anche causato dal frequente sversamento di scarichi abusivi;
 - c) area interessata da costanti e ripetuti sforamenti dei valori di monitoraggio della qualità dell'aria;
 - d) presenza di impianti che gestiscono rifiuti urbani o speciali, discariche, anche non in esercizio, siti di stoccaggio o siti oggetto di abbandono incontrollato o abbruciamento di rifiuti;
 - e) esistenza di uno o più siti contaminati o potenzialmente contaminati o inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare o comunque inclusi in tutto o in parte nel perimetro degli ex Siti d'interesse Nazionale (SIN) oggi Siti di interesse regionale (SIR);
2. L'individuazione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e la relativa dichiarazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati, sentite le altre autorità interessate, previo parere della commissione consiliare competente, anche su istanza dei medesimi enti locali. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dagli uffici competenti, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) e i responsabili dei servizi di prevenzione ed epidemiologia delle Aziende Sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, in cui sono individuati i fattori di rischio e le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione, definendo almeno i seguenti elementi:
- a) la perimetrazione dell'ambito territoriale da considerare;
 - b) i fattori di pressione che interessano l'area con riferimento:
 - alle condizioni di cui al comma 1;
 - alla densità abitativa e di frequentazione anche se in modo fluttuante, per ragioni di studio o lavoro, la presenza di infrastrutture sensibili quali scuole e ospedali;
 - al livello del rischio per eventi naturali straordinari, tra cui alluvioni e dissesto idrogeologico;
 - c) la valutazione della qualità dell'ambiente nell'ambito territoriale considerato, anche attraverso indici di misurazione individuati nel rispetto dei parametri qualitativi di tutela ambientale fissati dalla normativa europea, statale e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
3. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta fino ad ulteriori cinque anni con la procedura prevista dal presente articolo.
5. L'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e il relativo piano di risanamento sono sottoposti a monitoraggio ai sensi dell'articolo 7.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

6. A seguito della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, la Giunta regionale avvia l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 4.

Art.3
(Piano di risanamento)

1. Per ciascuna area dichiarata ad "elevato rischio di crisi ambientale", la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali competenti, definisce un Piano di risanamento in cui sono indicati gli interventi urgenti con i relativi soggetti attuatori da realizzare per rimuovere i fenomeni in atto e le situazioni di rischio ambientale e sanitario, nonché per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell'area e il tempo massimo entro cui devono essere realizzati gli interventi.
2. La Giunta regionale è responsabile dell'attuazione del Piano ed individua le forme più opportune di coordinamento e di collaborazione tecnica tra i soggetti interessati, anche mediante costituzione di un ufficio di Piano.
3. Per ciascuna area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'articolo 2, il piano di risanamento individua, altresì, gli interventi necessari:
 - a) ad attuare misure urgenti per il contenimento del rischio;
 - b) a eliminare o ridurre, nel tempo massimo di durata del Piano, i fattori di pressione ambientale ed i conseguenti rischi sanitari, eventualmente anche mediante interventi di messa in sicurezza e di delocalizzazione impiantistica;
 - c) a favorire lo sviluppo sostenibile dei settori produttivi e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, incentivando gli interventi che prevedano livelli di emissione nelle diverse componenti naturali inferiori rispetto a quelli normativamente prescritti e lo sviluppo o la riconversione delle attività esistenti verso ambiti funzionali all'economia circolare;
 - d) ad incrementare le condizioni generali di sicurezza;
 - e) a garantire, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), e c), il coordinamento, in ambito normativo, anche nell'elaborazione degli strumenti urbanistici;
 - f) ad attivare le procedure di istruttoria provinciale per l'individuazione dei soggetti responsabili delle alterazioni ambientali in atto al fine di accertare le rispettive responsabilità e porre loro in carico i costi di risanamento secondo quanto previsto dalle normative vigenti con particolare riferimento alla parte IV e VI del D.Lgs. 152/06;
 - g) a garantire il monitoraggio sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi nel risolvere lo stato di crisi;
 - h) a incentivare misure di ristoro ambientale, in grado di ridurre o mitigare gli effetti residui che contribuiscono a creare le condizioni di squilibrio ambientale, sociale e sanitario presenti nell'area;
4. Il preliminare di Piano di risanamento adottato dalla Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

istituzionale della Regione per almeno 30 giorni, nonché trasmesso a tutti gli enti territorialmente interessati per la medesima pubblicazione.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione ciascun soggetto interessato può trasmettere osservazioni. La Giunta regionale esprime il proprio parere sulle osservazioni, apporta eventuali modifiche o integrazioni, adotta il piano e ne propone l'approvazione al Consiglio regionale. Il Piano viene trasmesso alla Commissione Consiliare competente, unitamente a tutte le osservazioni pervenute, che ne relaziona al Consiglio. Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
6. Il Piano adottato è sottoposto, alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 4, nel caso in cui contenga prescrizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica in difformità rispetto agli strumenti vigenti.
7. Il Piano di risanamento indica le risorse disponibili, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per la sua attuazione ed ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione.
8. L'approvazione del Piano di risanamento ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste che devono essere attuate entro il periodo di validità del piano medesimo.
9. Nei casi di inerzia da parte delle autorità competenti o dei soggetti deputati alla realizzazione degli interventi, la Regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva nell'ambito delle risorse definite dal Piano, avviando, per quanto di competenza, le procedure per il recupero in danno.
10. Nel rispetto delle competenze dei singoli Enti interessati, il Piano di risanamento può prevedere limiti o valori più restrittivi per le emissioni e per gli scarichi nell'ambiente di quelli precedentemente autorizzati ai singoli impianti o degli standard fissati dalla normativa e dai piani di settore.
11. Per una maggiore tutela dell'ambiente e della salute pubblica, qualora siano previsti incentivi per l'implementazione di sistemi per la riduzione delle emissioni nell'ambiente fino a valori posti al di sotto dei parametri imposti dalla legge, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare richiesta di adeguamento delle proprie autorizzazioni all'esercizio entro non oltre 60 gg dal provvedimento che dispone l'adeguamento dell'impianto.

Art. 4

(Indagine epidemiologica)

1. All'interno del perimetro dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, la Regione esegue un'indagine epidemiologica per la popolazione esposta, i cui risultati sono comunicati e diffusi nel più breve tempo tecnico possibile, tenuto conto dei fattori di pressione presenti e dei rischi connessi. Per popolazione esposta si intendono i soggetti aventi residenza o domicilio, i lavoratori e la popolazione fluttuante.
2. La Regione può stabilire l'ambito nel quale svolgere l'indagine epidemiologica, anche estendendola ad aree esterne alla perimetrazione di cui al comma 1, comunque soggette agli effetti di determinati fattori di pressione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dei servizi di prevenzione ed epidemiologia del territorio e dei registri tumori della Rete di Registrazione Oncologica Regionale ai sensi della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 *"Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania"*. La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti o istituti specializzati.
4. La Regione promuove attività per garantire forme di consenso informato e partecipazione attiva della popolazione interessata mediante raccolta di dati utili.

Art. 5
(Divieti)

1. All'interno delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia del Piano di risanamento e per la durata del piano stesso:
 - a) la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
 - b) la realizzazione, l'ampliamento o la riattivazione delle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
 - c) qualsiasi altra attività che possa contribuire ad aggravare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La Regione e gli enti locali possono, altresì, vietare comunque per la durata del Piano di risanamento se esplicitamente in esso previsto, la realizzazione di nuovi edifici anche per finalità diverse da quelle residenziali.
3. Il Piano di risanamento è adottato entro sei mesi dalla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale e le misure previste sono immediatamente efficaci. Entro i successivi dodici mesi è approvato con la procedura di cui all'articolo 3, comma 4. Decorso tale periodo i divieti di cui al presente articolo si intendono decaduti.

Art. 6
(Norme in materia urbanistica)

1. Le disposizioni di pianificazione territoriale e urbanistica eventualmente presenti nel Piano di risanamento prevalgono sulla pianificazione di livello provinciale o area vasta e su quelle della pianificazione urbanistica comunale.
2. Gli enti locali territorialmente interessati adeguano entro dodici mesi dall'approvazione, i propri strumenti urbanistici alle disposizioni contenute nel Piano di risanamento.
3. Il rapporto ambientale funzionale alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo ai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o alle varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere obiettivi di tutela ambientale e di



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

promozione dello sviluppo sostenibile coerenti con il piano di risanamento approvato o comunque individuati con la dichiarazione di cui all'articolo 2.

Art. 7
(Monitoraggio)

1. L'ARPAC, le Aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, la Città Metropolitana di Napoli e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano le attività di monitoraggio nell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale sul rispetto dei parametri e delle modalità previste dal piano di risanamento.
2. Gli enti di cui al comma 1 redigono, sulla base delle risultanze del monitoraggio, una relazione semestrale sull'evoluzione della situazione ambientale, con particolare riferimento allo stato di esecuzione del piano di risanamento e dei risultati ottenuti. La relazione è inviata all'Assessore regionale competente e agli enti locali interessati e pubblicata nei rispettivi siti web istituzionali.
3. L'Assessore regionale competente, acquisita la relazione di cui al comma 2, riferisce alla commissione consiliare competente a tal fine appositamente convocata.
4. Sulla base delle valutazioni espresse nella relazione di cui al comma 2, il piano di risanamento può essere modificato con le procedure di cui all'articolo 3, fermo restando il periodo della sua validità.

Art. 8
(Norma finanziaria - Istituzione del Fondo per le aree a elevato rischio ambientale)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7, si provvede mediante l'incremento dello stanziamento di risorse nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" con l'istituzione di un apposito Fondo denominato "Interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale", pari ad euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, e la corrispondente riduzione del medesimo importo a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per le medesime annualità alla Missione 20, Programma 01, titolo 1.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 si provvede mediante l'iscrizione alla missione 09, Programma 02, titolo 1, del capitolo di spesa denominata: "Spese per le attività di ARPAC connesse al monitoraggio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale" alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022, 2023 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale, a valere sulle medesime annualità, alla Missione 20, Programma 01, titolo 1.
3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse già assegnate agli enti interessati per la realizzazione degli interventi



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ricompresi nella presente legge e quelle derivanti dalle assegnazioni statali relative al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione dell'inquinamento.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.